

Lo sai che...

IVA TR 3° trimestre: le nuove regole per la compensazione**Lo sai che dal 24 giugno 2017 anche l'istanza TR va vistata se si compensa oltre i € 5.000?**

Il D.L. 50/2017 ha modificato i limiti e gli adempimenti per la compensazione orizzontale dei crediti trimestrali IVA, introducendo l'obbligo del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) sul modello IVA TR in presenza di compensazioni orizzontali di importo > a 5.000 € annui. La compensazione per importi > a 5.000 € annui può essere effettuata ora dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per qualunque importo, la compensazione deve avvenire solo con i canali telematici dell'AdE (Entratel o Fisconline).

L'ISTANZA IVA TR (provvedimento direttore AdE prot. 2017/124040)

Il nuovo modello per la richiesta in compensazione/rimborso del credito trimestrale IVA è stato approvato il 4/7/2017, per recepire le novità in materia di compensazioni. Va presentato, solo telematicamente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. L'IVA TR per la richiesta in compensazione del credito relativo al 3° trimestre 2017 deve essere presentata **nel mese di ottobre 2017**. Possibile la presentazione di un'istanza integrativa (R.M. 103/E/2017)

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA INFRANNUALE (Risoluzione 103/E/2017)

VISTO DI CONFORMITÀ (O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA)	L'istanza IVA TR con la richiesta del credito in compensazione esposta per importi superiori a 5.000 € annui deve essere corredata del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa).	
	Calcolo limite di 5.000 €	L'obbligo del visto è correlato all'importo ESPOSTO nell'istanza; la verifica del limite di 5.000 € è effettuata sommando i tutti i crediti trimestrali richiesti in compensazione nell'anno.
TEMPISTICA DELLA COMPENSAZIONE	La compensazione in misura superiore a 5.000 € è ammessa a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.	
	Calcolo limite di 5000 €	Esistono due tetti di 5.000 € ciascuno : uno riferito al credito IVA annuale maturato nell'anno precedente ed uno riferito alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri dell'anno in corso (circ. 1/E/2010).
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA COMPENSAZIONE	Devono essere utilizzati esclusivamente i canali telematici dell'AdE per la compensazione di qualunque importo.	

Esempio: IVA TR 1° e 2° trimestre 2017 con richiesta in compensazione del credito per complessivi 3.000 €.

L'IVA TR 3° trimestre deve essere vistata se espone un credito in compensazione > 2.000 € (anche se il credito non sarà effettivamente utilizzato)

Credito esposto	Adempimenti
In misura ≤ 5.000€ (+)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva IVA TR senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) • Utilizzo immediato del credito (anche prima del 10° giorno successivo alla presentazione dell'istanza) • Compensazione solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)
In misura >5.000€ (*)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva IVA TR con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) • Mod. F24 inviato dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza • Compensazione solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)

(*) Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per start-up innovative (art. 10, c. 7-bis, DL 78/2009)

RIMBORSO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE


Per il **rimborso del credito IVA infrannuale**, il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) va apposto **per importi superiori a 30.000 €** (oltre alla dichiarazione sostitutiva notorietà); in alternativa al visto, può essere presentata garanzia in titoli di stato o polizza fideiussoria (la garanzia è obbligatoria solo per rimborsi superiori al predetto limite se richiesti da soggetti che configurano "ipotesi di rischio").

Calcolo limite di 30.000 € È un plafond distinto e separato da quello delle compensazioni. E' riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta

VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUL VISTO DI CONFORMITÀ' - SANZIONI

In caso di utilizzo in compensazione di crediti senza apposizione del visto o con apposizione da parte di soggetti non abilitati, è notificato un atto di recupero, con restituzione materiale del credito e senza possibilità di compensazione orizzontale con altri crediti disponibili. Sono applicate anche le ordinarie sanzioni amministrative.

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	Norme e provvedimenti Prassi agenzie fiscali e altri enti Dottrina
Special Assist	Norme in dettaglio
 LoSaiChe	Schemi e tabelle
Alert	Lettera al cliente

Descrizione	LSC n.
Anno 2017	
IVA TR 3° trimestre: le nuove regole per la compensazione	8/2017
Credito IVA infrannuale: Modello TR – compensazione/rimborso	7/2017
Compensazione orizzontale di crediti tributari: i nuovi limiti	6/2017
La nota integrativa ridotta delle piccole imprese	5/2017
Detrazione 50% dell'Iva acquisto immobile abitativo classe A o B	4/2017
Tassazione per trasparenza CFC tra esimenti e interpelli	3/2017
Credito IVA annuale: compensazione o rimborso	2/2017
Trasmissione dati relativi agli oneri deducibili/detraibili	1/2017
Anno 2016	
Il leasing immobiliare	10/2016
Gli interpelli si fanno in 4 + 1	9/2016
L'imprenditore agricolo e gli impianti fotovoltaici	8/2016
I reati tributari	7/2016
IMU e TASI: il versamento della prima rata per il 2016	6/2016
Credito IVA: compensazione o rimborso	5/2016
Quale tasso di interesse?	4/2016
Aliquote IVA sugli immobili non destinati ad abitazioni e su abitazioni diverse dalla "prima casa"	3/2016
Aliquote IVA e "1ª casa": 4, 10 o 22%	2/2016
Iva recupero edilizio	1/2016
Anno 2015	
Saldo IMU – Tasi 2015	10/2015
Rimborso IVA prioritario e split payment	09/2015
Nuovi reverse charge: casi pratici e ricorrenti	08/2015
Reverse Charge: la norma e la circolare	07/2015
Studi di settore: esclusioni e non applicazione	06/2015
I codici di esclusione delle società di comodo	05/2015
La fiscalità dell'agricoltore individuale	04/2015
Il nuovo ravvedimento operoso dal 01/01/2015	03/2015
Nuovo regime forfetario dal 2015 – I requisiti di accesso	02/2015
Reverse Charge - Le novità dal 2015	01/2015
Anno 2014	
IMU: alla cassa il secondo acconto	16/2014

Lo sai che...

Il ravvedimento operoso	15/2014
IMU: le novità dal 2014	14/2015
Utilizzo in compensazione dei crediti di imposta	13/2014
TASI: secondo appuntamento per la prima rata 2014	12/2014
FT elettronica	11/2014
Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio	10/2014
I reati tributari	09/2014
Scadenze TASI	08/2014
La compilazione dei quadri RA e RB di UNICO PF	07/2014
Agevolazioni ai fini IRES per le Cooperative	06/2014
Redditi di capitale - Attività per le quali l'aliquota non aumenta	05/2014
Passa al 26% l'aliquota per redditi di capitale	04/2014
Imposta di registro sui trasferimenti di immobili	03/2014
Compensazione del credito tributario	02/2014
Il trattamento fiscale degli omaggi	01/2014
Anno 2013	
L'Acconto Iva 2013	21/2013
Beni ai soci/familiari e finanziamenti	20/2013
Il regime fiscale di vantaggio	19/2013
Cessioni di immobili: Iva - imponibilità o esenzione	18/2013
Locazione di immobili: Iva - imponibilità o esenzione	17/2013
Prescrizione di crediti	16/2013
Reverse Charge	15/2013
Recupero del patrimonio edilizio	14/2013
Locazioni abitative - regime cedolare secca	13/2013
Cessione prodotti agricoli - nuovi obblighi	12/2013
Autotrasportatori: deduzioni forfetarie	11/2013
Autotrasportatori conto terzi	10/2013
Ravvedimento operoso	09/2013
Mod. IVA TR: il rimborso o compensazione	08/2013
ACE – nelle società di capitali	07/2013
IMU: i riflessi sulle imposte sui redditi	06/2013
La Responsabilità fiscale negli appalti	05/2013
Cessione e locazione di immobili – aspetti Iva	04/2013
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	03/2013
Autotrasportatori: credito d'imposta	02/2013
Compensazione del credito Iva	01/2013
S.r.l. semplificata per le persone fisiche under 35 anni	00/2013